

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E
ALL'ISTRUZIONE
DEI MINORI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE.**

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana, C.F. e Partita IVA n. 03622110132 con sede in Como (CO), via Napoleona, 60, rappresentata legalmente dal Direttore SC Affari Generali e Istituzionali, dott.ssa Anna Lazazzara, per delega conferita dal Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi, domiciliato per lo svolgimento del suo incarico presso l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana, di seguito denominata **ASST/Azienda/Soggetto ospitante**

E

l'Istituto Comprensivo Cantù 2 con sede in Via Fossano n. 34, 22063 Cantù (CO), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Gian Maria Rovelli, nato a Cantù (CO) il 08/06/1986, domiciliato per lo svolgimento del suo incarico presso lo stesso Istituto di seguito denominato Dirigente scolastico, di seguito denominato **Istituto/Scuola** e denominate congiuntamente anche "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**".

Visti:

- La Costituzione italiana, che statuisce all'art. 34 che "la scuola è aperta a

tutti", riconosce l'istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3).

- La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, che individua l'istruzione fra i diritti fondamentali dell'essere umano (art. 26).
- La Carta Europea dei Diritti dei Bambini degenti in Ospedale adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- La C.M. 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 che evidenzia l'urgenza e l'esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di riorientamento evitando che tali interruzioni si trasformino in abbandoni scolastici.

- La L. 59/1997, il DPR n. 233/1998, il decreto n. 331/1998 e la L. n. 275/1999, norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- La L. n. 285/1997 concernente la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- L'art. 11 del decreto del MPI n. 331 del 24/7/1998 riguardante le "disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola";
- La C.M. n. 353 del 7 /8/1998 concernente il "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere" con la quale si afferma che "organizzare la scuola in ospedale significa riconoscere ai piccoli pazienti non solo il diritto-dovere all'istruzione", ma anche "contribuire a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono";
- Il protocollo d'intesa del 27/9/2000 sottoscritto dai Ministeri della P.I., della Sanità e della Solidarietà sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati;
- Il protocollo d'intesa del 23-2-2001 sottoscritto dai Ministeri della P.I., della Sanità e per i Beni e le attività culturali per sostenere le attività della scuola in ospedale;

- La C.M. n. 43 del 26/2/2001 concernente il "Protocollo d'intesa sottoscritto dai Ministeri della P.I. e della Solidarietà sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati ed il protocollo d'intesa "La scuola in strada e nelle zone a rischio";
- La L. 53 del 28/3/2003 concernente la delega al Governo per la definizione delle "norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
- La C.M. 56 prot. n. 491 del 4/7/2003 avente per oggetto "La scuola in ospedale ed il servizio di istruzione domiciliare"
- La C.M. n. 1798 del 28/4/2005 concernente il "Progetto HSH@network: studenti ospedalizzati lungodegenti e istruzione domiciliare";
- Il DPR 122/2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 2009 in particolare all'art. 11- Valutazione alunni in ospedale;
- L'intesa tra Regione Lombardia e USR del 14.7.2011 "La scuola Lombarda che promuove salute";
- La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Nota USRL Prot. n. 53465 del 09.10.2024 ad oggetto: Scuola in ospedale in Lombardia – caratteristiche del servizio e modalità di accesso per l'anno scolastico 2024/2025;

- Il D.lgs. 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- Il D.lgs. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" all'art. 1 riconosce a livello internazionale la scuola italiana come avanguardia delle strategie di inclusione scolastica per il successo formativo di tutti che si realizza "(...) attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita" (). Impegno rivolto anche a tutte le bambine e bambini, alunne e alunni e studentesse e studenti che incontrano la malattia in una fase qualsiasi della loro vita.

- Il decreto ministeriale n° 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare.

Premesso che:

a) la scuola si attiva per garantire il diritto all'istruzione previsto ai vari livelli dall'ordinamento vigente per i minori ricoverati nelle strutture ospedaliere e

Imposta di bollo di
Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. N. 50486/2020
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di
Como

garantisce questo diritto collaborando con le aziende sanitarie per mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico dei bambini/ragazzi/giovani ricoverati, secondo le proprie competenze;

b) le ASST riconoscono il servizio scolastico quale contributo fondamentale al miglioramento della qualità della vita dei minori degenti e come parte integrante del loro percorso di cura in sintonia con i propri obiettivi istituzionali promuovendo così la cooperazione inter-istituzionale con la scuola;

c) presso le sedi dell'ASST Lariana sono costituite:

- la SC Pediatria sita in Via Ravona, 20, 22020 San Fermo della Battaglia (CO),
- la SS Pediatria di Cantù sita in via Domea 4, 22063 Cantù (CO);

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto

1.1. Con la Convenzione le Parti istituiscono una sezione scolastica di Scuola in Ospedale (SiO) "**Sezione Ospedaliera**", dipendente dall'Istituto, presso il Presidio Ospedaliero di San Fermo della Battaglia e presso la di SC di Pediatria, al fine consentire la continuità negli studi degli alunni, nel rispetto delle priorità terapeutico – assistenziali.

2. Oneri per l'Istituto

2.1. L'Istituto, in aggiunta a quanto previsto nei successivi articoli della Convenzione, si impegna a:

- a. garantire il diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati attraverso propri docenti assegnati dal Ministero Istruzione Università Ricerca alla scuola ospedaliera;
- b. gestire e a coordinare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la documentazione e il monitoraggio dell'attività didattico-educativa e gli aspetti amministrativi, anche attraverso il coordinamento di un proprio docente - referente;
- c. garantire l'organizzazione e la programmazione didattica e educativa secondo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali per SiO e I.D.
- d. trasmettere gli eventuali attestati di frequenza e gli elementi di conoscenza e valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e. effettuare ove se ne creasse la necessità, le operazioni di scrutinio e l'organizzazione degli Esami di Stato in collaborazione con la scuola di appartenenza secondo gli ordinamenti vigenti;
- f. segnalare alla struttura sanitaria, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, i nominativi del corpo docente in servizio presso la sezione ospedaliera;
- g. mantenere tutte le forme di collaborazione a distanza con le scuole di appartenenza degli alunni e studenti;

- h. predisporre e coordinare i progetti didattici attivati dagli insegnanti ospedalieri;
- i. garantire una adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale sanitario nelle sue varie vesti, nel rispetto dell'interesse del degente-alunno;
- j. favorire la partecipazione del personale docente alla formazione e all'aggiornamento in servizio;
- k. chiedere preventiva autorizzazione per l'accesso di eventuali soggetti esterni, individuati dai docenti della scuola, la cui presenza è necessaria per attuare i progetti che integrano l'Offerta Formativa preventivamente condivisi con il Referente dell'ASST;
- l. comunicare, all'inizio di ogni anno scolastico, i nominativi dei docenti alla sezione Affari Generali (o altro ufficio deputato) dell'Ospedale anche al fine dell'emissione dei cartellini identificativi;
- m. considerare la Scuola in Ospedale tra gli interventi prioritari previsti in applicazione della Legge n. 440/97 relativa all'ampliamento dell'offerta formativa;
- n. qualificare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo dell'informatica e della multimedialità;
- o. sostenere i progetti e le iniziative specifiche tese alla collaborazione tra le classi dell'Istituto e la Sezione Ospedaliera di Scuola in Ospedale;

- p. estendere ai docenti della Sezione Ospedaliera di Scuola in Ospedale la formazione prevista per i docenti in servizio;
- q. garantire al proprio personale, impegnato nelle attività oggetto della Convenzione, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché la responsabilità civile tramite polizza stipulata con Benacquista Sicurezza Scuola numero 37895 ;
- r. far pervenire all' ASST la documentazione relativa alla copertura assicurativa di cui al precedente punto.

3. Oneri per l'ASST

3.1. L' ASST, in aggiunta a quanto previsto nei successivi articoli della Convenzione, si impegna a:

- a. definire in accordo con il dirigente scolastico, gli orari in cui dovrà svolgersi, nel rispetto dei bisogni dei pazienti, l'intervento scolastico;
- b. garantire le attività di integrazione tra il progetto educativo-didattico e il progetto terapeutico consistenti in riunioni periodiche di tutti gli operatori coinvolti e di tutti i docenti della Sezione Ospedaliera;
- c. garantire la collaborazione del personale socio-psico-sanitario alla formazione e all'aggiornamento dei docenti ospedalieri in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili per organizzare l'attività didattica;

- d. rendere disponibile uno spazio dedicato e un armadietto chiuso per custodire le attrezzature multimediali, il materiale ludico e didattico, senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali danni, furti o danneggiamenti alle attrezzature multimediali, al materiale ludico e didattico;
- e. fornire ogni possibile supporto logistico per gli strumenti telematici e tecnologici messi a disposizione dall'Istituto, al fine di favorire una didattica innovativa, personalizzata e l'istruzione a distanza;
- f. concordare con l'Istituto il luogo più adatto allo svolgimento delle attività didattiche;
- g. fornire qualora sia possibile ai docenti ospedalieri un lasciapassare per accedere al parcheggio presso la sede dell'ASST;
- h. favorire, qualora possibile, l'accesso alla mensa per i docenti operanti nella SiO alle condizioni del personale sanitario;
- i. agevolare, qualora possibile, l'accoglienza degli studenti che svolgono l'attività di tirocinio prevista dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Salute e Sicurezza

3.2. L'ASST, in qualità di Soggetto Ospitante, si impegna a:

Imposta di bollo di
Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. N. 50486/2020
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di
Como

- a. fornire tutte le informazioni relative e attuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui il D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
- b. garantire che i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) e correttamente mantenuti;
- c. rendere, in linea generale, disponibili i Dispositivi di Protezione individuale correlati alle specifiche attività svolte presso la propria sede;
- d. rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva correlati alle specifiche attività svolte;
- e. relativamente alla formazione rendersi disponibili a erogare una formazione integrativa sulle procedure di emergenza e sui rischi specifici legati all'attività svolta e ai luoghi di lavoro;
- f. attuare, attraverso i soggetti del sistema di gestione della sicurezza e i referenti della Convenzione, le attività di sorveglianza e controllo sul rispetto delle misure di salute e sicurezza, segnalando al Soggetto Inviante eventuali inadempienze da parte dei destinatari della Convenzione affinché possano essere messi in atto gli interventi correttivi necessari;

g. fornire informazioni e provvedere a misure di carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti stessi e a prevedere per il personale scolastico protocolli specifici in caso di emergenza sanitaria (Es. Covid);

h. favorire, qualora necessario, la somministrazione delle vaccinazioni richieste per l'accesso ai reparti.

3.3. L'Istituto, in qualità di Soggetto Inviante, si impegna a:

a. richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali propri nelle strutture del Soggetto Ospitante e, se necessario, valutare con il Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività i rischi derivanti da tali attrezzature e materiali;

b. garantire il rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza in vigore presso il Soggetto Ospitante;

c. garantire l' idoneità tecnico professionale del proprio personale, impegnato nelle attività oggetto della Convenzione;

d. garantire l'erogazione della formazione generale dei lavoratori in base all'art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;

e. garantire l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori in base all'art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti",

così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;

f. assicurare la sorveglianza sanitaria al proprio personale, impegnato nelle attività oggetto della Convenzione, anche per i rischi ai quali è esposto durante lo svolgimento delle attività.

g. garantire il rispetto dei regolamenti del Soggetto Ospitante relativi all'accesso ad aree a rischio specifico, nonché la partecipazione del proprio personale ad ogni iniziativa informativa/formativa in materia di sicurezza organizzata, nel caso, dal Soggetto Ospitante, che potrà sospendere l'autorizzazione all'accesso qualora il/i soggetto/i non partecipi/no reiteratamente alle iniziative di cui sopra.

h. concordare con l' ASST le informazioni e le misure di carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti stessi definendo, sempre in accordo tra le parti, per il personale scolastico impegnato nelle sezioni ospedaliere di Scuola in Ospedale, protocolli specifici in caso di emergenza sanitaria (Es. Covid);

i. vigilare, nei suddetti casi, sul rispetto delle misure disposte per il contenimento dell'emergenza pandemica, relativamente ai requisiti di accesso e permanenza del personale occupato.

3.4. Per quanto riguarda gli adempimenti per il personale interessato dalla pratica comportante l'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs.

101/2020, ove applicabili, gli esperti di radioprotezione per ciascuna Parte prenderanno accordi riguardo alla classificazione e conseguenti obblighi di legge, ove richiesta.

3.5. Resta inteso che il personale dell'Istituto dovrà necessariamente munirsi dei dispositivi di riconoscimento con l'indicazione del proprio datore di lavoro/ente di appartenenza. Inoltre, potranno accedere alle strutture dell'ASST per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione unicamente a seguito di richiesta ed ottenimento di idoneo badge nominativo di accesso rilasciato dalla Direzione del Personale dell'ASST Lariana.

3.6. Le Parti convengono che l'attività didattica potrà svolgersi sia in presenza sia a distanza qualora se ne rilevasse la necessità e solo previa valutazione di fattibilità da parte delle S.S.C.C. S.I.A. e Pediatria dell'ASST Lariana

4. Privacy

4.1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("**Codice Privacy**"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE ("**Regolamento UE**"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento della Convenzione saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza

Imposta di bollo di
Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. N. 50486/2020
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di
Como

e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

4.2. Qualora, nell'esecuzione della Convenzione, l'Istituto tratti dati personali per conto dell'ASST, l'Istituto si impegna sin d'ora a farsi designare, senza alcun onere aggiunto per l'ASST, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi alla Convenzione.

4.3. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, il personale dell'Istituto non potrà prendere conoscenza di nessun dato personale che non sia strettamente necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

4.4. Il personale dell'Istituto dovrà in ogni caso mantenere la massima riservatezza con riferimento ai dati di cui dovesse venire, anche accidentalmente, a conoscenza nell'ambito delle attività che andrà a svolgere, astenendosi dal rivelare le informazioni di cui ha preso conoscenza e/o di estrarne copia sotto qualsiasi forma.

4.5. Resta inteso che l'Istituto dovrà manlevare e tenere indenne l'ASST da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia di privacy addebitabile alla condotta dell'Istituto e/o del proprio personale.

5. Riservatezza

5.1. Fatto salvo quanto altrimenti espressamente previsto nella Convenzione, le

informazioni relative alla Convenzione o ad essa conseguenti (compresi, ma senza limitazione, il contenuto della Convenzione), comunicate tra le Parti, saranno ritenute strettamente riservate (di seguito, "**Informazioni Riservate**").

5.2. Per prevenire la rivelazione a terzi delle Informazioni Riservate, ciascuna Parte adotterà le stesse cautele adottate per proteggere le proprie Informazioni Riservate e, in ogni caso, cautele quantomeno ragionevoli per evitare la diffusione o la conoscenza da parte di terzi non autorizzati delle Informazioni Riservate.

5.3. Ciascuna Informazione Riservata sarà utilizzata dalla Parte ricevente (inclusi i propri rappresentanti, subappaltatori o dipendenti) unicamente ai fini dell'esecuzione della Convenzione, e non sarà divulgata a soggetti non previsti dalla Convenzione o per fini diversi dall'esecuzione della stessa senza il preventivo consenso scritto della Parte a cui appartiene o da cui proviene tale Informazione Riservata. Non costituirà violazione del disposto del precedente periodo la divulgazione di Informazioni Riservate (i) già note alla Parte ricevente senza vincoli di riservatezza, (ii) di pubblico dominio o divenute di pubblico dominio per atto non vietato alla Parte ricevente, (iii) legittimamente ricevute da terzi, (iv) autonomamente elaborate dalla Parte ricevente senza l'uso di Informazioni Riservate ricevute da un'altra Parte, (v) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall'altra Parte, (vi) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di una pubblica autorità o di legge (purché la Parte divulgante abbia

informato di tale imposizione la Parte proprietaria prima di tale divulgazione, nei limiti consentiti dalla legge), oppure (vii) per esercitare diritti di difesa nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

5.4. Ciascuna Parte potrà divulgare Informazioni Riservate ai propri consulenti, partner commerciali e legittimi subappaltatori (ad esclusione dei concorrenti dell'altra Parte) limitatamente a quanto strettamente necessario e consentito da ciascuna Parte per l'esecuzione delle attività svolte ai sensi della Convenzione.

5.5. In caso di cessazione (per qualsivoglia motivo) della Convenzione, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano validi ed efficaci per i 5 (cinque) anni successivi alla già menzionata cessazione della Convenzione.

5.6. Resta in ogni caso inteso che le Informazioni Riservate restano di proprietà della Parte che le ha generate e che nessuna Parte acquisirà alcun diritto di utilizzo di Informazioni Riservate di proprietà dell'altra Parte anche dopo il decorso del termine di cui al paragrafo che precede.

6. Personale

6.1. L'Istituto dichiara, garantisce e si impegna per tutta la durata della Convenzione al rispetto di ogni normativa applicabile, primaria, secondaria, nazionale, locale, collettiva e contrattuale (anche retributiva e contributiva) nei rapporti con il proprio personale. Il personale dell'Istituto dovrà pertanto usufruire di tutte le forme di tutela assicurativa e previdenziale previste dalla legge e dal

contratto di categoria di appartenenza in vigore, ivi compresa quella contro gli infortuni, derivanti dalle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore.

6.2. Durante tutto il rapporto contrattuale, nel caso in cui l'Istituto dovesse avvalersi della collaborazione di cittadini di Paesi terzi, lo stesso si impegna a verificarne la regolarità del permesso di soggiorno inviandone copia all' ASST che, in ogni caso, si riserva la facoltà di effettuare verifiche in loco al fine di garantire la piena conformità all'art. 22 del D.lgs. 286/98 come modificato dal D.lgs. 109/2012 e smi. L'inosservanza di tale obbligo comporterà la risoluzione immediata della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. In ogni caso, l'Istituto si obbliga, sin da ora, a manlevare e tenere indenne l'ASST per eventuali sanzioni che dovessero essere comminate a quest'ultimo ai sensi dell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01.

6.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento di quanto previsto nella Convenzione non potrà in alcun modo dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato o di altra natura tra l'ASST e i dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto.

6.4. L'Istituto si obbliga, in particolare, a tenere indenne e manlevare l'ASST nel caso in cui quest'ultimo sia chiamato, direttamente o in solido, sia stragiudizialmente che giudizialmente, a pagare importi, in via esemplificativa e non esaustiva, a titolo di retribuzioni, corrispettivi per prestazioni autonome e parasubordinate, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, premi,

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale aut. N. 50486/2020 Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como
--

sanzioni (penali, amministrative, fiscali, o di altra natura) in relazione al personale - subordinato, autonomo o parasubordinato - impiegato dall'Istituto nell'esecuzione delle attività o comunque sia chiamato, direttamente o in solido, sia stragiudizialmente che giudizialmente, al risarcimento di danni per comportamenti ascrivibili a dolo e/o colpa dell'Istituto, nonché al risarcimento di danni subiti dal personale dell'Istituto che non risultino indennizzati ad opera dell'Inail.

6.5. Prima di dare corso alle attività oggetto della Convenzione, l'Istituto invierà all'ASST una nota informativa contenente l'elenco del personale che andrà ad impiegare, che dovrà essere aggiornata e comunicata all' ASST ad ogni sua variazione. Il suddetto elenco verrà integrato con i nominativi degli studenti autorizzati a svolgere il tirocinio previsto dal Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria presso la sezione ospedaliera di Scuola in Ospedale. L'accesso ai locali dell'ASST sarà vietato al personale non incluso nel suddetto elenco.

6.6. Le obbligazioni e le garanzie relative al personale impiegato nell'esecuzione delle attività pattuite nella presente clausola, sopravvivranno alla scadenza, al recesso e/o alla risoluzione della Convenzione per qualunque causa essa avvenga, sino a che il diritto oggetto della possibile pretesa, azione e/o rivendicazione del terzo e/o del personale dell'Istituto non risulti definitivamente prescritto.

6.7. La direzione, l'organizzazione e l'esercizio del potere disciplinare del personale utilizzato per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione

saranno di esclusiva competenza e responsabilità dell'Istituto.

7. Referenti

7.1. Quali referenti per l'attività di scuola in ospedale, si individuano i seguenti soggetti:

- per l'Istituto: Dirigente Scolastico Gian Maria Rovelli (mail PEC: coic838002@istruzione.it)
- per l'Azienda ospitante: Dr. Angelo Selicorni (mail PEC: protocollo@pec.asst-lariana.it)

8. Durata

La Convenzione avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2027.

Non è ammesso il tacito rinnovo. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, alla S.C.

Affari Generali e Istituzionali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-lariana.it

Resta inteso che ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione inviando una comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

9. Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione

Le parti dichiarano di:

- accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento/Codici disciplinari e di condotta e dei P.I.A.O./Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottati dalla ASST Lariana e dall'Istituto e pubblicati sui rispettivi siti internet;
- impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti predetti.

La violazione dei Codici di Comportamento/Codici disciplinari o delle norme anticorruzione da parte dei contraenti può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della loro immagine ed onorabilità.

Disposizioni generali

9.1. La Convenzione costituisce manifestazione di integrale accordo tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti della Convenzione.

9.2. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della Convenzione.

9.3. L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

9.4. Qualora una clausola della Convenzione venisse dichiarata invalida, le Parti saranno sollevate dagli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte di essa che sia stata dichiarata invalida. In tale ipotesi le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede una nuova clausola che abbia effetti giuridici ed economici quanto più possibile equivalenti a quelli della clausola dichiarata invalida, fatta salva l'applicazione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ.

9.5. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Convenzione, o rinuncia a diritti da essa nascenti, non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da tutte le Parti.

9.6. L'Istituto non utilizzerà i marchi e/o loghi di proprietà dell'ASST senza il preventivo consenso scritto della società interessata, restando inteso che i predetti i marchi e/o loghi, in caso di autorizzazione, verranno utilizzati esclusivamente secondo i termini e alle condizioni previste dalla società interessata e nel rispetto delle direttive dalla stessa impartite.

9.7. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata a/r o, salvo nei casi ove diversamente specificato, via e-mail, ai seguenti indirizzi:

- per l' Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana: la SC Affari Generali e Istituzionali (mail PEC: protocollo@pec.asst-lariana.it, indirizzo e-mail: affgen.co@asst-lariana.it);

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale aut. N. 50486/2020 Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como
--

- per l'Istituto Scolastico: Dirigente Scolastico Gian Maria Rovelli (mail PEC: : coic838002@istruzione.it);

ovvero presso il diverso indirizzo che le Parti potranno comunicare successivamente in conformità al presente articolo;

9.8. Le Parti danno atto che la Convenzione è stata liberamente e direttamente negoziata dalle Parti stesse, tramite contatti e scambio di corrispondenza, e, pertanto, non si rende applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

10. Legge applicabile e foro competente

10.1. La Convenzione ed i diritti e le obbligazioni delle Parti ricadono nella giurisdizione esclusiva della Repubblica Italiana e saranno regolati, interpretati ed eseguiti in conformità della legge italiana stessa. Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa alla Convenzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche precontrattuale ed extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Milano.

11. Registrazione e bollo

11.1 Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;

- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R.

131/86. Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Lariana.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo a carico dell'ASST Lariana

Elenco Allegati:

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'ASST Lariana

Il Direttore SC Affari Generali e Istituzionali

(dott.ssa Anna Lazazzara)

Per l'Istituto

Il Dirigente scolastico

(dott. Gian Maria Rovelli)